



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 399

Ordinanza n. 399/T.V.

Chieti li 29.10.2024

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Sig.ra Ritelli Annamaria, acquisita al prot. n. 72585 del 25.10.2024, con la quale si chiede l'autorizzazione ad occupare un tratto di Via Don Minzoni, dal 4 al 14 novembre prossimi, al fine di consentire alla Ditta incaricata di poter eseguire i lavori di demolizione di un piccolo edificio, e si chiede, altresì, la chiusura al transito del tratto viario interessato, come da planimetria allegata all'istanza;

Considerato che dovrà essere demolita una parte dell'edificio con ingresso in Via F. Salomone n. 91, che si affaccia su Via Don Minzoni, sul lato opposto al civico n. 11;

Considerato, inoltre, che dovrà essere occupata un'area di m. 19,00 x 3,00 adiacente l'edificio, durante tutto il periodo dei lavori, e che, negli orari lavorativi, ovvero dalle ore 7,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì, dovrà essere occupata anche la parte residua della carreggiata, per motivi di sicurezza, occludendo il transito veicolare;

Considerato, inoltre, che attualmente in Via Don Minzoni vige il senso unico, in virtù di Ordinanza n. 395 del 28.10.2024;

Ritenuto, pertanto, di sospendere i provvedimenti istituiti con la suddetta Ordinanza ed istituire il divieto di sosta e di transito veicolare in un tratto di Via Don Minzoni, come indicato nella planimetria allegata all'istanza, per tutta la durata dei lavori, al fine di consentire la loro esecuzione in condizioni di sicurezza;

Ritenuto, inoltre, di istituire tutte le altre limitazioni e prescrizioni necessarie;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire i merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di cui in premessa:

1. la sospensione dell'Ordinanza n. 395 del 28.10.2024, dalle ore 7,00 del giorno 4 novembre alle ore 18,00 del giorno 14 novembre 2024;
2. l'istituzione del divieto di transito veicolare, ad eccezione dei soli veicoli dei residenti, in Via Don Minzoni, dalle ore 7,00 del giorno 4 novembre alle ore 18,00 del giorno 14 novembre 2024;
3. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati in Via Don Minzoni, dall'intersezione con Via S. Olivieri fino al civico n. 9, dalle ore 7,00 del giorno 4 novembre alle ore 18,00 del giorno 14 novembre 2024;

4. l'istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli in Via Don Minzoni, nel tratto interessato dai lavori, per circa m. 20,00 in prossimità del civico n. 11, per il periodo dal 4 al 14 novembre 2024, dalle ore 7,00 alle ore 18,00 di ciascun giorno lavorativo (eccetto le giornate di sabato e domenica);
5. l'istituzione del doppio senso di marcia veicolare, per i soli residenti, nel tratto a monte e nel tratto a valle dell'occupazione, durante i periodi di chiusura al traffico di cui al punto 3.;
6. il ripristino delle limitazioni previste con Ordinanza n. 395 del 28.10.2024, a decorrere dalle ore 18,00 del giorno 14 novembre 2024.

Sono autorizzati al transito in Via Don Minzoni, per il periodo dal 4 al 14 novembre 2024, i veicoli utilizzati dalla Ditta esecutrice dei lavori di cui in premessa, nonché i veicoli utilizzati per i lavori di ricostruzione del Condominio "Panoramico".

L'occupazione adiacente l'edificio sede dei lavori, sul lato opposto al civico n. 11, di m. 19,00 x 3,00, potrà rimanere sul posto dalle ore 7,00 del giorno 4 novembre alle ore 18,00 del giorno 14 novembre 2024, come disposto da apposita autorizzazione.

L'occupazione che comprende anche l'altra parte della carreggiata, occludendo il traffico veicolare, per ulteriori m. 19,00 x 3,00, potrà rimanere sul posto per il periodo dal 4 al 14 novembre 2024, dalle ore 7,00 alle ore 18,00 di ciascun giorno lavorativo (eccetto le giornate di sabato e domenica). Al termine di ciascuna giornata lavorativa, l'occupazione complessiva dovrà essere ridotta e dovrà essere lasciata libera una sezione di carreggiata della larghezza di almeno m. 3,00.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, per la chiusura della strada e per la sospensione della precedente regolamentazione viaria, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Al termine dei lavori dovrà ripristinare la segnaletica preesistente. Resta, inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Si prescrive, inoltre, a carico della Ditta esecutrice dei lavori, durante i periodi di occupazione dell'intera carreggiata:

- dovrà provvedere, con congruo anticipo, ad avvisare i residenti mediante avvisi e comunicazioni, specificando le data e gli orari di chiusura al traffico e la motivazione dei provvedimenti interdittivi, esponendo, altresì, alcune copie del presente provvedimento lungo la strada e presso gli edifici muniti di garages;
- le aree occupate dovranno essere recintate;
- dovrà essere predisposto e segnalato il passaggio dei pedoni;
- dovrà essere segnalata la chiusura della strada presso le intersezioni precedenti, mediante cartelli di "strada interrotta per lavori", con preavviso indicanti la distanza dal tratto interdetto.
- dovrà essere utilizzata ulteriore segnaletica di cantiere che si riterrà opportuna per segnalare e presegnalare il cantiere, come previsto dall'art. 30 del Reg. C.d.S.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto nella presente Ordinanza.

Copia della presente dovrà esser esposta durante l'occupazione.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 118 Emergenza Sanitaria, Formula Ambiente.



IL COMANDANTE DELLA P.L.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni